Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1210, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1937-38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1937-XV, n. 174, nella tabella annessa, alla linea 9, ove è detto: « Capitolo n. 100-*bis* (di nuova istituzione) » deve leggersi: « Capitolo 110-*bis* (di nuova istituzione) ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 176 DEL 31 LUGLIO 1937-XV:

REGIO DECRETO 21 luglio 1937-XV, n. 1239.
Norme integrative per l'attuazione del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, sulla generalizzazione e il perfezionamento degli assegni familiari.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 176 DEL 31 LUGLIO 1937-XV:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale - Luglio 1937-XV (Fascicolo 7).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1228.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di « zafferano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di « zafferano ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 1229.
Modificazione, nei confronti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di tipo B, dell'art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73;
Veduto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di rivedere, per quanto riguarda le Università e gli Istituti d'istruzione superiore di tipo *B*, la disposizione dell'art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, relativa alla ripartizione dell'onere degli aumenti previsti dal decreto medesimo in favore del personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, non è applicabile nei riguardi delle Provincie, dei Comuni e dei Consigli provinciali delle corporazioni, che per convenzione o per speciale disposizione sono

tenuti al mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori di cui alla tabella *B* del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e i cui contributi sono consolidati e devoluti allo Stato a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 76.

La maggiore spesa, derivante dall'applicazione del citato R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, nei riguardi del personale delle Regie università e dei Regi istituti superiori anzidetti è a carico dello Stato anche per le quote che dovrebbero essere poste a carico delle Provincie, dei Comuni e dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° ottobre 1936-XIV sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 141. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 maggio 1937-XV, n. 1230.

Trasformazione dell'Istituto superiore libero di economia e commercio di Palermo, in Facoltà di quella Regia università.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 8 marzo 1925-III, n. 829 con cui fu riconosciuto l'Istituto superiore libero di economia e commercio in Palermo;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il giorno 16 marzo 1937-XV per la istituzione ed il mantenimento della Facoltà di economia e commercio presso quella Regia Università.

Art. 2.

Presso la Regia Università di Palermo è istituita la Facoltà di economia e commercio.

Al ruolo dei professori della Regia Università di Palermo sono aggiunti 3 posti che vengono assegnati alla Facoltà anzidetta.

Il contributo dello Stato per il mantenimento della Regia Università è diminuito della somma annua di L. 95.580 corrispondente alla spesa media per i tre posti di professore di ruolo di cui al precedente comma. Tuttavia per ciascuno di tali posti che non risulti coperto lo Stato corrisponde alla Università, in aggiunta al contributo come sopra diminuito, una somma in ragione di annue L. 31.860.

Art. 3.

L'Istituto superiore libero di economia e commercio di Palermo è soppresso.

Il concorso bandito nell'anno 1936 per la cattedra di ragioneria generale ed applicata nel soppresso Istituto è valido per la nomina dei vincitori ad uno dei posti di ruolo assegnati alla Facoltà di economia e commercio dell'Università, nonchè ai posti di ruolo di altre Facoltà di economia e commercio con decorrenza dal 16 dicembre 1936-XV.

Il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno del soppresso Istituto passa a carico dell'Università col trattamento previsto nel Regolamento interno per le corrispondenti categorie di personale, conservando *ad personam*, salvo riassorbimento con i successivi aumenti di assegni, la eventuale eccedenza dell'attuale trattamento economico complessivo per stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, rispetto a quello complessivamente dovuto per gli stessi titoli a seguito dell'inquadramento nei ruoli universitari.

Il ruolo organico del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia Università di Palermo verrà dalle autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per detta Facoltà, rimanendo in soprannumero il personale assegnato a' sensi del comma precedente, il quale risultasse eventualmente in eccedenza rispetto ai posti medesimi, salvo riassorbimento con le successive vacanze.

Art. 4.

La gestione economica e contabile della Facoltà costituisce nel bilancio dell'Università una sezione distinta, sulla quale peraltro farà carico l'ammontare della diminuzione effettiva che viene apportata, ai sensi dell'art. 2 comma terzo del presente decreto, al contributo corrisposto dallo Stato all'Università.

Il patrimonio del soppresso Istituto, le rendite e tutti i diritti e gli oneri a questo comunque pertinenti, i contributi di enti e di privati ed il provento delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, delle tasse per studenti fuori corso e delle sopratasse di ripetizione d'esami sono assegnati alla Regia Università, restando destinati al funzionamento della Facoltà, alla quale restano altresì assegnati i locali in cui ha sede l'Istituto.

Può inoltre il Consiglio di amministrazione, ove le esigenze del funzionamento della Facoltà lo richiedano, disporre in favore di essa le necessarie integrazioni a carico del bilancio generale dell'Università.

Art. 5.

In relazione alla disposizione del secondo comma dell'art. 2 del presente decreto, il n. 6 della tabella *D* annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è integrato con la aggiunta seguente: « *g*) Facoltà di economia e commercio: posti di ruolo 3 ».

In relazione, inoltre, alla disposizione del terzo comma dello stesso art. 2, viene ulteriormente modificata la tabella *A*, annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, per la parte riguardante le variazioni nell'ammontare del contributo corrisposto dallo Stato alla Regia Università di Palermo.

Art. 6.

Gli studenti del soppresso Istituto superiore libero di economia e commercio di Palermo passano di diritto a tutti gli effetti alla nuova Facoltà di economia e commercio.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° dicembre 1936-XV.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 153. — MANCINI.

Rep. n. 449.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno 1937-XV, il giorno 16 marzo in Palermo, nel Palazzo del Governo sito in via Macqueda;

Davanti a me dott. Francesco Paolo Lionti del commendatore dott. Ferdinando, notaro residente in Palermo con ufficio in via Bandiera 81-83, iscritto presso il Collegio notarile del Distretto di Palermo

Sono presenti:

S. E. il gr. uff. dott. Francesco Benigni del fu Sergio Carlo, nato in Patti, Prefetto di Palermo e Presidente del Consiglio provinciale della economia corporativa di Palermo, domiciliato con tal qualità in questa via Macqueda, Palazzo del Governo.

Il cav. di gr. cr. avv. prof. Giuseppe Noto Sardegna del fu Pasquale, nato in Bivona, Podestà del Comune di Palermo, domiciliato con tal qualità in questa, nel Palazzo di Città, piazza Pretoria.

Il gr. uff. prof. Giuseppe Maggiore del fu Filippo, nato in Palermo, quale Preside dell'Amministrazione provinciale di Palermo, ivi con tal qualità domiciliato nella sede di detta amministrazione in via Macqueda.

Il sig. cav. dott. Inguaggiato Giuseppe del fu Onofrio, nato in Palermo, direttore della sede di Palermo del Banco di Sicilia, domiciliato con tal qualità in Palermo nella sede di detto Istituto via Roma (Palazzo Banco di Sicilia) delegato con mandato autenticato da me Notaro in data odierna, alla stipula del presente che si allega di lettera *A*. dal gr. uff. dott. Giuseppe dell'Oro, del fu Anacleto, nato a Milano, Direttore generale del Banco di Sicilia, domiciliato con tal qualità in Palermo, nella sede della Direzione generale di detto Istituto in via Roma, Palazzo del Banco di Sicilia, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione di detto Istituto con deliberazione del 6 aprile 1936, che in copia rilasciata a 16 marzo corrente anno autenticata da me notaro al presente si allega di lettera *B*.

Il gr. uff. dott. Giovanni Misco del fu Francesco, nato in Palermo, Direttore generale della Cassa centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane in Palermo, domiciliato con tal qualità in questa, nella sede della Direzione generale di detto Istituto sito in piazza Cassa di Risparmio, che interviene nel presente ai sensi della deliberazione del Consiglio di amministrazione del 21 marzo 1936, che in copia rilasciata addì 15 marzo corrente anno autenticata da me notaro al presente si allega di lettera *C*.

Il comm. prof. avv. Gioacchino Scaduto, del fu Onofrio, nato a Licata, quale Rettore della Regia Università di Palermo, ivi domiciliato con tal qualità nella sede di detta Università, via Macqueda.

L'on. prof. avv. comm. Empedocle Restivo del fu Antonino, nato in Palermo, quale Direttore dell'Istituto Superiore di economia e commercio di Palermo, ivi domiciliato con tal qualità nella sede di detto Istituto piazza Marina Palazzo proprio.

I comparenti, della cui identità personale sono certo, avendo i requisiti di legge, di comune accordo e con la mia adesione rinunziano all'assistenza dei testimoni.

Premesso, che con lettera del 22 gennaio 1936 inviata a S. E. il Prefetto, S. E. il Ministro per l'Educazione nazionale, nel manifestare il proposito di creare presso la Regia Università degli studi di Palermo una Facoltà di economia e commercio, destinata a sostituire l'Istituto superiore libero ora esistente, invitava S. E. il Prefetto a promuovere fra l'Università, l'Istituto superiore di economia e commercio e gli Enti locali interessati, gli opportuni accordi, perchè, nel più breve termine, potesse addivenirsi alla stipulazione di una regolare convenzione, per la quale gli Enti stessi s'impegnino legalmente a corrispondere i loro contributi per la costituzione di una Facoltà regia, in misura non inferiore agli oneri che essi fino ad oggi avevano sopportato per l'Istituto; che il Ministero, con lettera 8 aprile 1936-XIV, n. 10210, in considerazione delle norme statutarie del Banco di Sicilia, e della Cassa di Risparmio ha ammesso la limitazione che tali due Enti intendono porre, per quanto riguarda la durata, al rispettivo impegno, ritenendo sufficiente la dichiarazione che è intendimento degli Enti di rinnovare annualmente il contributo; che le dichiarazioni del Comune, della Provincia e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Palermo sono state regolarmente prese rispettivamente, in data 18 luglio 1936-XIV, 17 marzo 1936-XIV, 6 aprile 1936-XIV e quelle dell'Amministrazione comunale e della provinciale hanno ottenuto in data 21 settembre 1936-XIV e 21 luglio 1936-XIV, rispettivamente l'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale e del Ministero dell'interno.

Si conviene e stipula quanto appresso da formare unico contesto colla superiore narrativa.

Art. 1.

Il comune di Palermo, l'Amministrazione provinciale ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa s'impegnano a versare alla Regia Università di Palermo per un periodo di 10 anni, a cominciare dall'anno accademico 1936-37-XV, le somme di lire 100.000 il Comune, di lire 50.000 la Provincia, di lire 30.000 il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, quale rispettivo contributo al mantenimento della Facoltà di economia e commercio da istituire presso la Regia Università e destinata a sostituire l'Istituto superiore libero di economia e commercio di Palermo.

Dalla stessa data cessa l'obbligo del contributo in favore dell'Istituto predetto.

Il prof. Scaduto, nel nome, dichiara di accettare tali contributi ed il prof. Restivo, nel nome, prende atto della cessazione del contributo come sopra.

Art. 2.

Il Banco di Sicilia e la Cassa di Risparmio s'impegnano a versare al fine indicato nel precedente articolo rispettivamente lire 15.000 il primo e lire 10.000 il secondo per l'anno accademico 1936-1937-XV, da prelevarsi dagli utili erogabili

dichiarando che è loro intendimento di rinnovare annualmente il contributo.

A decorrere dallo stesso anno accademico cessa l'obbligo del contributo in favore dell'Istituto superiore di economia e commercio.

Il prof. Scaduto, nel nome, dichiara di accettare tali contributi ed il prof. Restivo, nel nome, prende atto della cessazione del contributo come sopra.

Art. 3.

I contributi previsti dalla presente convenzione dovranno essere corrisposti in due rate semestrali anticipate.

La Regia Università garentisce la corresponsione dei contributi degli Enti che non possono assumere impegni poliennali.

Art. 4.

Resta espressamente convenuto che, salvo il decennio di impegno per il Comune, la provincia ed il Consiglio provinciale della economia corporativa di Palermo, la presente convenzione si intenderà rinnovata tacitamente ove non sia denunziata almeno un anno prima della scadenza.

Art. 5.

Il presente rimane subordinato all'approvazione di legge.

Art. 6.

Le spese del presente e conseguenziali a carico della Regia Università di Palermo, esente per legge di bollo e registro ai sensi dell'art. 55 Testo unico leggi sulle Università ed Istituti superiori di istruzione, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 7.

Si alliga al presente il piano finanziario per formarne parte integrante, segnato colla lettera *D*.

Richiesto io notaio sottoscritto ho ricevuto il presente scritto da persona di mia fiducia in tre fogli di carta dei quali viene ad occupare dieci pagine intere e qualche rigo della seguente undicesima pagina con quattro postille di mio carattere e del quale, unitamente agli allegati ed a dette postille ho dato lettura chiara ed intelligibile ai comparenti che dichiarano il tutto conforme alla loro volontà.

Francesco Benigni — Giuseppe Noto Sardegna — Giovanni Misco — Giuseppe Inguaggiato — Gioacchino Scaduto — Empedocle Restivo — Dott. Francesco Paolo Lionti, notaio.

Registrato a Palermo addì 22 marzo 1937-XV, al n. 6267, volume 739, foglio 177.

Si omettono gli allegati *A, B, C*.

ALLEGATO *D*.

ISTITUTO SUPERIORE DI ECONOMIA E COMMERCIO PALERMO.

Bilancio finanziario di competenza tipico per gli esercizi dal 29 ottobre al 28 ottobre

ENTRATE EFFETTIVE.

I. — *Rendite patrimoniali.*

1. Interessi sui fondi disponibili in c/c presso l'Istituto di credito assuntore del servizio di cassa	L.	1.500	
2. Cedole su titoli del D. P. di proprietà dell'Istituto	L.	30.000	
3. Fitto dell'immobile di proprietà dell'Istituto (figurativo)	»	30.000	
			L. 61.500

II. — *Contributi sussidi.*

4. Comune di Palermo	L.	100.000	
5. Provincia di Palermo	»	50.000	
6. Consiglio provinciale dell'economia di Palermo	»	30.000	
7. Banco di Sicilia	»	15.000	
8. Cassa di Risparmio	»	10.000	
			L. 205.000

III. — *Tasse.*

9. Tasse d'immatricolazione	L.	40.000	
10. Tasse annuali di iscrizione	»	200.000	
11. Sopratassa esami profitto	»	65.000	
12. Sopratassa esami di laurea	»	3.000	
13. Sopratassa di ripetizione esami	»	2.000	
14. Tasse annuali studenti fuori corso	»	5.000	
			L. 315.000

IV. — *Proventi vari.*

15. Contributo per consumi dei laboratori	L.	6.000	
16. Diritti di segreteria	»	1.600	
17. Proventi vari	»	400	
			L. 8.000
Totale entrate effettive			L. 589.500

Entrate per movimento di capitali.

(Nulla).

Entrate per partite di giro.

(Si omettono).

USCITE EFFETTIVE ORDINARIE.

I. — *Oneri patrimoniali.*

1. Imposte tasse e assicurazioni per la proprietà immobiliare	L.	6.000
2. Manutenzione e riparazione immobili	»	4.000
3. Canone e consumo acqua	»	1.000
4. Manutenzione, riparazioni e rinnovazione mobiliare	»	10.000
	L.	21.000

II. — *Spese generali di amministrazione.*

5. Fitto per i locali (figurativo)	L.	30.000	
6. Custodia e pulizia dei locali	»	2.000	
7. Illuminazione e riscaldamento	»	6.000	
8. Cancelleria, stampati, bolli	»	6.000	
9. Posta, telegrafi e telefoni	»	3.000	
10. Viaggi e trasferte	»	3.000	
11. Personale di segreteria, economato, contabilità e biblioteca	»	24.400	
12. Contributo trattamento quiescenza ed altre forme di previdenza	»	2.500	
13. Quota diritti di segreteria dovuti al personale	»	1.100	
14. Personale di servizio	»	12.000	
15. Contributo di previdenza	»	1.200	
16. Spese diverse per la gestione di amministrazione della Facoltà	»	5.000	
			L. 96.200

III. — *Spese generali per l'istruzione.*

17. Abbonamenti a pubblicazioni periodiche ed inerente biblioteca	L.	10.000	
18. Manutenzione e incremento musei	»	5.000	
19. Funzionamento laboratori e consumi	»	10.000	
20. Fondo a disposizione per viaggi d'istruzione, iniziative culturali, conferenze, premi di incoraggiamento, ecc.	»	15.000	
21. Contributi alla Cassa scolastica, alla Milizia universitaria, ed altre istituzioni di educazione e di assistenza agli studenti	»	25.000	
22. Fondo rimborso tasse	»	4.000	
23. Spese diverse per l'istruzione	»	5.000	
			L. 74.000

IV. — *Personale accademico.*

24. Professori di ruolo n. 3 a L. 31.860	L.	95.580	
25. Professori incaricati di materie fondamentali: n. 10 a L. 6000 (5 vengono calcolati a L. 6480 come aventi diritto all'aumento dell'8 per cento)	»	62.400	
26. Professori incaricati di materie complementari: n. 4 a L. 5000 (2 vengono calcolati a L. 5400 come aventi diritto all'aumento dell'8 per cento)	»	20.800	
27. Professori incaricati di lingue straniere: n. 4 a L. 6000 (2 vengono calcolati a L. 6480 come aventi diritto all'aumento dell'8 per cento)	»	24.960	
28. Propine di esami, compartecipazione tasse	»	68.000	
29. Compensi per corsi e lezioni straordinarie supplenze e premi di operosità scientifica	»	15.000	
			L. 286.740

V. — *Personale assistente.*

30. Assistenti di organico col trattamento economico del grado XI, gruppo *A* (art. 14 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071) n. 5 a L. 10.800 circa ciascuno	L.	54.000	
31. Fondo premi operosità scientifica a favore di assistenti	»	6.962	
			L. 60.962
Totale delle spese effettive ordinarie			L. 538.902

USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE.

32. Indennità di caro viveri	L.	10.000	
33. Diverse eventuali	»	8.000	
			L. 18.000
34. Fondo di riserva per nuove o maggiori uscite ordinarie o straordinarie			L. 32.598
Totale uscite effettive			L. 589.500

A pareggio delle entrate effettive.
Uscite per movimento di capitali.

(Nulla).

Uscite per le partite di giro.

(Si omettono).

Situazione patrimoniale al 31 ottobre 1935-XIV.

ATTIVITÀ.

1. Immobile di proprietà adibito a sede dell'Istituto			L. 578.345,60
2. Titoli del Debito pubblico; Rend. 3,50 % V. N.	L.	34.100	
Buoni del Tesoro 5 % V. N.	»	95.000	
Buoni del Tesoro 4 % V. N.	»	12.000	
			L. 141.000 —
3. Somma in cassa in attesa di investimento			» 200.000 —
4. Mobiliare: Mobili ed arredi degli uffici, delle aule accademiche; mobili, arredi e dotazioni di musei, gabinetti e laboratori scientifici	»	89.078	
Biblioteca	»	85.000	
			L. 174.078 —
5. Crediti per contributi arretrati dovuti dagli Enti sovventori e destinati ad investimenti patrimoniali (Titoli del D.P.) comune di Palermo	L.	350.000	
Banco di Sicilia	»	50.000	
			L. 400.000 —
Totale attività			L. 1.493.423,60

PASSIVITÀ.

(Nulla).

Copia conforme al suo originale autenticata e rilasciata in carta libera per legge speciale alla Regia Università di Palermo.

Palermo, 22 marzo 1937 - Anno XV

Dott. Francesco Paolo Lionti, notaio.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1231.

Emissione di francobolli commemorativi a ricordo della Mostra nazionale delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 166, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1153, che disciplina la emissione di francobolli commemorativi;

Riconosciuto opportuno di emettere una serie speciale di francobolli a ricordo della Mostra nazionale delle colonie estive e della assistenza all'infanzia indetta in Roma per il periodo dal giugno al settembre 1937-XV;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste e telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la emissione di francobolli commemorativi della Mostra nazionale delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia indetta in Roma per il periodo giugno-settembre 1937-XV, nei seguenti valori:

a) per il pagamento delle tasse postali in genere:

da lire 0,10
» » 0,20
» » 0,25
» » 0,30
» » 0,50
» » 0,75
» » 1,25
» » 1,75 (+ 0,75 di sopraprezzo)
» » 2,75 (+ 1,25 » »)
» » 5,00 (+ 3,00 » »);

b) per il pagamento della sopratassa di trasporto aereo:

da lire 0,25
» » 0,50
» » 1 —
» » 2 — (+ 1 — di sopraprezzo)
» » 3 — (+ 2 — » »)
» » 5 — (+ 3 — » »).

Art. 2.

La vendita al pubblico dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto verrà iniziata appena possibile e cesserà il 31 dicembre 1937-XVI, mentre la loro validità per il pagamento delle tasse postali e sopratasse di trasporto aereo avrà termine il 28 febbraio 1938-XVI.

Essi non saranno ammessi al cambio.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli indicati negli articoli precedenti.

Art. 4.

La Direzione generale delle poste e dei telegrafi è autorizzata a stipulare col Comitato promotore della Mostra sopraspecificata apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti ai francobolli con sopraprezzo compresi nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV, n. 1232.
Estensione alla Libia di alcuni provvedimenti in materia di previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, riguardante l'ordinamento organico dell'amministrazione della Libia;
Ritenuta la convenienza di estendere alla Libia disposizioni vigenti nel Regno per la previdenza sociale;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Libia, in quanto vi siano applicabili, limitatamente ai cittadini italiani metropolitani e ai cittadini stranieri e con le modificazioni stabilite dal presente decreto, le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, numero 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, le disposizioni del R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, convertito nella legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1702, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni, e quelle del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 305.
Sono estesi altresì alla Libia i regolamenti richiamati dall'art. 140 del predetto R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, in quanto non siano contrari ad esso o con esso incompatibili.

Art. 2.

Per l'applicazione in Libia delle leggi e dei decreti menzionati nell'art. 1, le attribuzioni da essi conferite ai vari Ministri e Ministeri sono demandate al Ministro ed al Ministero delle colonie.
Alle circoscrizioni e autorità politiche, amministrative e giudiziarie del Regno sono sostituite quelle corrispondenti della Libia. Occorrendo precisare al riguardo sarà provveduto con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 3.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha in Libia tutte le facoltà, le esenzioni ed i privilegi ad esso conferiti nel Regno.

Art. 4.

Al servizio della vendita delle marche e a quello del pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennità provvedono, oltre le sedi dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e gli uffici locali da esse dipendenti, anche gli uffici postali secondo le norme vigenti nel Regno.

Art. 5.

Alla riscossione dei contributi di assicurazione per i lavoratori agricoli, di cui al primo comma dell'art. 52 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può, in Libia, provvedere direttamente, ovvero per mezzo di esattori da esso nominati, a norma delle vigenti leggi per la riscossione dei tributi dovuti al Governo della colonia.
Il Ministro per le colonie, con suo decreto, può autorizzare l'Istituto a valersi di tale facoltà per la riscossione dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali anche limitatamente a determinate zone territoriali.

Art. 6.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzata ad istituire in Libia ospedali sanatoriali per i cittadini italiani metropolitani e libici. In tal caso l'approvazione di cui all'art. 46 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e all'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1343, spetta al Ministero delle colonie, di concerto col Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con il Governo della colonia convenzioni per l'assistenza sanitaria contro la tubercolosi a favore dei cittadini italiani metropolitani e libici non soggetti all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

Art. 8.

Il ricovero in via d'urgenza degli ammalati di tubercolosi, di cui al secondo comma dell'art. 71 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, è disposto dal podestà o dal commissario generale secondo le norme che saranno emanate dal Governatore generale.
Con le convenzioni di cui all'art. 7 saranno stabilite le norme per il rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale delle spese di spedalità per gli ammalati di tubercolosi ricoverati d'urgenza, i quali non abbiano i requisiti per il ricovero a carico dell'Istituto stesso.

Art. 9.

Il Ministero delle colonie, di concerto col Ministero delle corporazioni, su proposta del Governatore generale della Libia e sentite le associazioni professionali interessate della Libia, stabilisce le tabelle delle industrie della Libia aventi disoccupazione stagionali o normali periodi di sospensioni, di cui all'art. 76 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e promuove i provvedimenti di cui all'art. 41 dello stesso Regio decreto-legge.

Stabilisce, inoltre, l'elenco delle lavorazioni di durata inferiore ai sei mesi, secondo il disposto dell'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924-III, n. 2270, e l'elenco delle lavorazioni a turno o saltuarie che danno diritto all'indennità, agli effetti del disposto dell'articolo 61 dello stesso regolamento.

Art. 10.

Alle norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro del R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, richiamato dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sono sostituite, in quanto applicabili, quelle corrispondenti del R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 878, che estende alla Libia il detto R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073.

Art. 11.

Il Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per le finanze, ha facoltà di emanare le norme che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente decreto, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale.

Art. 12.

Per quanto concerne le assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, il presente decreto entrerà in vigore col 1° agosto 1937-XV e dalla data stessa cesseranno di avere vigore le disposizioni del R. decreto 15 maggio 1924-II, n. 840, e del R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 1541. Dalla predetta data del 1° agosto 1937-XV entreranno pure in vigore in Libia le disposizioni del titolo V del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827. La data e le modalità di entrata in vigore del presente decreto, per quanto riguarda l'assicurazione per la maternità e l'estensione dell'assicurazione per la tubercolosi ai mezzadri e coloni, saranno stabilite con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 13.

Il presente decreto si applica anche al territorio militare del Sud.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1937 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 387, foglio 157. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1233.

Ripartizione in uffici del Ministero dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 8 giugno 1936-XIV, n. 1348, relativo alla ripartizione degli uffici del Ministero delle colonie;

Visto il R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 431, con il quale la denominazione del predetto Ministero è stata modificata in quella di « Ministero dell'Africa Italiana »;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Africa Italiana è ripartito nei seguenti uffici:

Direzione generale degli affari politici;
Direzione generale degli affari civili;
Direzione generale degli affari economici e finanziari;
Direzione generale degli affari della colonizzazione e del lavoro;
Direzione generale del personale e degli affari generali;
Comando generale del Corpo della polizia coloniale;
Ufficio militare;
Ufficio studi;
Ufficio legislativo.

Art. 2.

La suddivisione degli uffici e la ripartizione degli affari e dei servizi fra i medesimi, sono stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 3.

Le precedenti disposizioni in materia sono abrogate.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1937 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 387, foglio 156. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1234.

Erezione in unico ente morale delle Casse scolastiche del Regio liceo-ginnasio di Rossano.

N. 1234. R. decreto 17 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, le Casse scolastiche del Regio ginnasio e dell'ex liceo pareggiato di Rossano, ora convertito in Regio, vengono costituite in unico ente morale denominato « Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Rossano », del quale viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 giugno 1937-XV, n. 1235.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse con sede in Roma.

N. 1235. R. decreto 3 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Roma, via in Selci, n. 82-*a*.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 7 giugno 1937-XV, n. 1236.
Autorizzazione allo Stato ad accettare la donazione di un fabbricato disposta dal comune di Buia.

N. 1236. R. decreto 7 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione del terreno, sito in Buia, fatta da quel Comune allo Stato, sul quale è stato costruito un fabbricato per incubatorio delle uova di trota fario.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1237.
Autorizzazione alla Regia scuola di disegno professionale di Chiavari ad accettare una donazione.

N. 1237. R. decreto 10 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola di disegno professionale di Chiavari viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalle sorelle signorine Margherita, Luigia, Palmira, Angela ed Eugenia Rocca per la istituzione di un premio da assegnarsi annualmente all'allievo che avrà ottenuto i migliori voti all'esame di licenza della scuola medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° luglio 1937-XV, n. 1238.
Trasferimento alla Corporazione dei cereali, delle attribuzioni conferite al Comitato consultivo per il disciplinamento dei tipi di farina e di pane.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane, colla quale viene instituito presso il Ministero delle corporazioni un apposito Comitato consultivo con l'incarico di dare pareri sulle questioni riguardanti le variazioni dei requisiti delle farine e del pane fissati dalla legge stessa;

Visto l'art. 12, comma 3°, della legge 5 febbraio 1934, numero 163, sulla costituzione e funzione delle Corporazioni, col quale viene data facoltà al Capo del Governo di sopprimere le Commissioni consultive esistenti per il ramo di attività economica per cui la Corporazione è costituita;

Visto il decreto del Capo del Governo 29 maggio 1934, riguardante la costituzione della Corporazione dei cereali;

Decreta:

Il Comitato di cui all'art. 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane, costituito presso il Ministero delle corporazioni, è soppresso.

Le attribuzioni conferite a detto Comitato in dipendenza della citata legge 17 marzo 1932, n. 368, e del relativo regolamento 23 giugno 1932, n. 904, nonchè della legge 22 giugno 1933, n. 874, sono trasferite alla Corporazione dei cereali istituita con decreto 29 maggio 1934 del Capo del Governo.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2529.
Trattamento economico di personali militari e assimilati delle Forze armate dello Stato.

N. 2529. R. decreto 21 dicembre 1936, emanato su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze, relativo al trattamento economico di personali militari e assimilati delle Forze armate dello Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.
Approvazione del nuovo regolamento interno dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti gli articoli 14, n. 10, e 15, n. 2, del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, portante provvedimenti per l'ordinamento del Credito agrario nel Regno;

Veduti gli articoli 41 e 42 delle norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvate con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduti gli articoli 14 e 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il regolamento interno (Parte II - Personale) dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna approvato con decreti Ministeriali 3 maggio 1929-VII, e 24 aprile 1930-VIII;

Vedute le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto in data 28 aprile 1937-XV e 14 giugno 1937-XV, per le modifiche dell'indicato regolamento;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo regolamento interno (Parte II - Personale) dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, allegato al presente decreto, composto di 96 articoli e n. 4 tabelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2570)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.
Condizioni alle quali avrà luogo l'incorporazione della Cassa rurale di Egna nella Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Veduto il citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il R. decreto 29 maggio 1937-XV, n. 955, con il quale è stata disposta l'incorporazione della Cassa rurale di Egna nella Cassa di risparmio di Trento e Rovereto;
Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

L'incorporazione della Cassa rurale di Egna nella Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, di cui al R. decreto 29 maggio 1937-XV, n. 955, avrà luogo alle seguenti condizioni:

1° assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, di tutte le attività e passività della Cassa rurale di Egna con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto;

2° rinunzia, da parte della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, ad ogni rivalsa verso i soci responsabili illimitatamente e verso gli amministratori che hanno garantito in proprio gli impegni della Cassa rurale di Egna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2567)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.
Determinazione del prezzo di accettazione in rimborso di mutui delle cartelle di Credito fondiario 3,50 %, vecchio tipo, del Banco di Napoli, durante il 3° trimestre 1937-XV.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 13 del regolamento per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo Credito fondiario, approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141;
Visto l'art. 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie 3,50 % di vecchio tipo del Banco di Napoli, nel 2° trimestre 1937 è risultato di L. 460,30;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Le cartelle di credito fondiario 3,50 %, di vecchio tipo, del Banco di Napoli, durante il 3° trimestre 1937, con effetto dal 1° luglio 1937-XV, saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati, sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2568)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti gli articoli 14, n. 6, e 15, n. 1, del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, portante provvedimenti per l'ordinamento del Credito agrario nel Regno;
Veduto l'art. 43 delle norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928-VI;
Veduti gli articoli 14 e 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, approvato con decreto Ministeriale del 28 gennaio 1929-VII;
Vedute le deliberazioni dell'assemblea generale degli Enti partecipanti al predetto Istituto adottate in data 6 marzo 1937-XV per le modifiche dell'indicato statuto;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, allegato al presente decreto e composto di n. 27 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2569)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.
Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Menfi (Agrigento) e di Marianopoli (Caltanissetta).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte del Banco di Sicilia - Sezione di credito agrario;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Palminteri prof. Giuseppe di Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di Menfi (Agrigento);

Li Vecchi Damiano fu Luigi per la Cassa comunale di credito agrario di Marianopoli (Caltanissetta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2571)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1937-XV.
Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Verzino (Catanzaro), Cariati (Cosenza), Tito (Potenza), Montorio nei Frentani (Campobasso), Acquaviva Collecroci (Campobasso), Celenza Valfortore (Foggia), Toritto (Bari), Circello (Benevento) e di Umbriatico (Catanzaro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, riguardanti l'ordinamento del Credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Anania dott. Antonio fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Verzino (Catanzaro);

Parise Domenico fu Alfonso per la Cassa comunale di credito agrario di Cariati (Cosenza);

Postiglione dott. Alfredo fu Vincenzo per la Cassa comunale di credito agrario di Tito (Potenza);

Zappone cav. Pasquale fu Carlo per la Cassa comunale di credito agrario di Montorio nei Frentani (Campobasso);

Graziani dott. Mario fu Giovanni per la Cassa comunale di credito agrario di Acquaviva Collecroci (Campobasso);

Troiano De Cià Filippo fu Michele per la Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia);

Scarangella cav. Domenico fu Michele per la Cassa comunale di credito agrario di Toritto (Bari);

Maiorano avv. Michele fu Saverio per la Cassa comunale di credito agrario di Circello (Benevento);

Fazio Giovan Battista fu Mariano per la Cassa comunale di credito agrario di Umbriatico (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2572)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° luglio 1937-XV.
Modificazione al trattamento doganale della gomma elastica mescolata con ossido di zinco o con nero fumo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1747;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e aggiunte;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1937 la gomma elastica non vulcanizzata, mescolata con ossido di zinco o con nero fumo in proporzione non superiore a 25 per cento, da comprendere nella voce 826-c) della vigente tariffa generale dei dazi doganali, è ammessa all'importazione al dazio ridotto di L. 15 per quintale.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti e comunicato al Parlamento.

Roma, addì 28 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ROSSONI.

(2618)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 luglio 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Sicignano (Salerno).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Sicignano (Salerno) sono sciolti.

Il sac. rev. Pasquale Visconti fu Battista è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale predetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2620)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 luglio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Canale Monterano (Roma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Canale Monterano (Roma) sono sciolti.

Il sig. Augusto Pilotti di Romolo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale predetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2622)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 luglio 1937-XV.

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Mazzano Romano (Roma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che il sig. Pietro Ricotti, nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Mazzano Romano con decreto Ministeriale 4 settembre 1935-XIII, ha rassegnato le dimissioni dell'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Veduta la proposta al riguardo formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Nicola Renzetti è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Mazzano Romano (Roma), in sostituzione del sig. Pietro Ricotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2623)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 luglio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Grumo Appula (Bari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto del prefetto della provincia di Bari in data 19 maggio 1937-XV, con il quale si provvede, in via d'urgenza, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Grumo Appula (Bari) ed alla nomina di un commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa stessa;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

È confermato lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Grumo Appula (Bari) ed è sciolto il Collegio dei revisori dei conti della Cassa stessa.

Il sig. Vito Vavalle è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale predetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2621)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 luglio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Mandela (Roma), da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Mandela (Roma) non è in grado di utilmente funzionare;

Veduta la proposta al riguardo formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Mandela (Roma) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, gli atti e le attività dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2624)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1937-XV.

Provvedimenti concernenti stazioni di soggiorno, di cura e di turismo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LA COLTURA POPOLARE

Veduti il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926-IV, n. 1380, la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321, ed il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1260, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 412;

Veduti i decreti interministeriali 30 novembre e 31 dicembre 1934-XIII;

Udito il Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

Decreta:

Art. 1.

Alla parte del territorio del comune di Garessio (Cuneo), delimitata in conformità di pianta planimetrica annessa al presente decreto, ed al territorio del comune di Zoagli (Genova) sono riconosciute le caratteristiche di stazioni di soggiorno.

Art. 2.

Al territorio del comune di Sciacca (Agrigento) sono riconosciute le caratteristiche di stazione di cura, in via transitoria, per un quinquennio, salvo riconferma a condizione che entro il detto periodo venga migliorata la locale attrezzatura ricettiva, specie alberghiera.

Art. 3.

Al territorio del comune di Ivrea (Aosta) sono riconosciute le caratteristiche di stazione di turismo.

Le stesse caratteristiche sono riconosciute, in via transitoria, per un quinquennio, e con dispensa dalla costituzione dell'azienda separata, al territorio del comune di Loreto (Ancona), salvo riconferma a condizione che nel periodo anzidetto sia perfezionata l'attrezzatura ricettiva.

Art. 4.

Il territorio della stazione di soggiorno di Lussinpiccolo (Pola) e quello già costituente la soppressa stazione di soggiorno di Lussingrande sono riuniti nella stazione di soggiorno dei Lussini.

Art. 5.

La circoscrizione della stazione di cura di Levico-Vetriolo (Trento) è estesa alla zona limitrofa del comune di Pergine delimitata in conformità di planimetria annessa al presente decreto.

I Prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la coltura popolare:
ALFIERI.

(2514)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1937-XV.

Dichiarazione di pubblico interesse della concentrazione delle aziende « Zuccherificio di Littoria » e « Tenuta Mesa » nella costituenda « Società agricola industriale per l'Agro Pontino ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, e la legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza presentata dalla « Società italiana per l'industria degli zuccheri » con sede in Roma, e dalla « Società anonima Badiese », con sede in Genova, con la quale espongono di voler procedere alla costituzione di una nuova società da denominarsi « Società agricola industriale per l'Agro Pontino », alla quale esse apporterebbero rispettivamente lo Zuccherificio di Littoria e la Tenuta Mesa, ricevendone in cambio le azioni di capitale da emettersi dalla nuova società, e chiedono che sia dichiarata di pubblico interesse la concentrazione delle dette aziende nella costituenda società;

Ritenuto che tale progetto risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la progettata concentrazione delle aziende Zuccherificio di Littoria e Tenuta Mesa in una costituenda « Società agricola industriale per l'Agro Pontino » contro cessione alle apportanti « Società italiana per l'industria degli zuccheri » e « Società anonima Badiese » delle azioni da emettersi dalla nuova società, rendendosi così applicabili, in quanto occorra, alle deliberazioni sociali che per l'effettuazione della concentrazione saranno adottate le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, e le altre ivi richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(2617)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1937-XV.
Sostituzione del rappresentante supplente degli assicurati industriali in seno alla Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 142 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale nonchè gli articoli 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento relativo approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1936-XIV concernente la ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali;

Vista la designazione fatta a' sensi di legge per la sostituzione del dott. Gian Filippo Di Paola, rappresentante dei lavoratori dell'industria in seno alla Commissione predetta in qualità di membro supplente, trasferito altrove;

Decreta:

Il dott. Emanuele Nicosia è chiamato a far parte della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali in qualità di membro supplente rappresentante dei lavoratori dell'industria e in sostituzione del dott. Gian Filippo Di Paola trasferito altrove.

Roma, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(2513)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e nomina del dott. Guido Troise a commissario per la temporanea gestione dell'Istituto medesimo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 31 agosto 1928, n. 2126, recante norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della R. Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1934, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile stesso anno, relativo alla nomina del Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un sollecito riordinamento, su nuove basi, dell'azione di disciplina e di controllo della produzione delle conserve alimentari, e che non conviene, quindi, procedere alla rinnovazione del Consiglio dell'Istituto, scaduto di carica;

Visto l'art. 10 del succitato R. decreto 31 agosto 1928;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guido Troise, direttore capo divisione, è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2539)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 14 luglio 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 770, concernente l'istituzione della carica di vice presidente in seno alla Giunta centrale per gli studi storici.

(2632)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della « Roggia Pandina » (Milano).

Con R. decreto 29 aprile 1937, n. 2301, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1937, registro n. 9, foglio n. 280, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Pandina, con sede in comune di Lodi, provincia di Milano.

(2526)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della « Roggia Rena » (Brescia).

Con R. decreto 2? aprile 1937, n. 2135, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1937 al registro n. 9, foglio n. 279, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Rena, con sede in comune di Rezzato, provincia di Brescia.

(2527)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE INTERNA.

Avviso concernente l'esproprio di alcuni terreni siti nel comprensorio di bonifica della Nurra in provincia di Sassari.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, nella persona dell'on. Sergio Nannini, ai sensi e per gli effetti del decreto del Capo del Governo, in data 15 luglio 1933-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 169, dello stesso anno, con il quale si estendono al Commissariato le norme contenute negli articoli 14 e seguenti del regolamento legislativo per l'Opera Nazionale Combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, ha chiesto al Collegio centrale arbitrale, istituito con l'art. 30 del citato R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, presso la Corte di appello di Roma, l'esproprio dei fondi rustici qui appresso descritti, siti in provincia di Sassari, perchè soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie, ed anche perchè, data la loro ubicazione, rientrano in quel programma di alto interesse nazionale che ha per oggetto la redenzione sanitaria, agraria, economica e demografica della Nurra, la cui attuazione è stata affidata al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

Detti terreni si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo per essere trasferiti al Commissariato stesso.

1. Proprietà sita in territorio dei comuni di Sassari e di Olmedo, intestata in catasto a Pinna Giovanni e Vittoria fu Nicolò.

La superficie complessiva della proprietà è di ettari 448.60.49 ed è distinta dai seguenti dati catastali:

Agro di Sassari Nurra: foglio C, mappale 17; foglio CI, mappale 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19.

Agro di Olmedo: foglio II, mappali 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; foglio III, mappali 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19.

La proprietà sulla quale sorgono alcuni fabbricati rurali è stata nel suo insieme valutata L. 364.482,85 che vengono offerte quale indennità di esproprio.

2. Proprietà sita in territorio del comune di Alghero, intestata in catasto a Del Rio Pietro, Salvatore, Maria, Maria Giuseppa, Anna, Raimondo fu Gavino proprietari e Demontis Maria Antonia vedova Del Rio usufruttuaria.

La superficie complessiva della proprietà è di Ha. 98.27.06 ed è distinta dai seguenti dati catastali: foglio XII, mappale 9; foglio XXV, mappali 9-12; foglio XXVI, mappale 1.

La proprietà è stata valutata complessivamente L. 85.000 (ottantacinquemila) che vengono offerte quale indennità di esproprio.

Roma, addì 24 luglio 1937 - Anno XV

Il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna: SERGIO NANNINI.

(2559)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161.

Media dei cambi e dei titoli

del 29 luglio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,55
Francia (Franco)	71,10
Svizzera (Franco)	436,00
Argentina (Peso carta)	5,745
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,24
Danimarca (Corona)	4,221
Germania (Reichsmark)	7,6336
Iugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,751
Olanda (Fiorino)	10,47
Polonia (Zloty)	358,55
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8745
Turchia (Lira turca)	15,10
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	72,45
Id. 3,50 % (1902)	70,20
Id. 3,00 % (Lordo)	52,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,175
Rendita 5 % (1935)	92,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,10
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,70
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,825
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,40
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,075
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del Debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 (1906)	136715	Ricciardi Luciano di Achille, dom. in Sulmona (Aquila) - Ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale subeconomo dei Benefici Vacanti di Sulmona . . . L.	35 —
Id.	223130	De Iorio Giovanni di Ignazio, dom. a Campagna (Salerno) - Vincolata per i servizi postali . . . »	73,50
Id.	372311	Saraceno Antonio fu Vincenzo, dom. a Conca della Campagna (Caserta) Vincolata per i servizi postali . . . »	10,50

Roma, 5 luglio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2446)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	307226	85 —	Rossi *Giacomo-Andrea* fu Andrea, domiciliato in Castellazzo Bormida (Alessandria), con vincolo cauzionale.	Rossi *Andrea-Giacomo* fu Andrea, ecc., come contro.
Id.	607134	70 —	Baccon *Margherita* fu Luigi, moglie di Chiapusso Simeone, domiciliata in Susa (Torino).	Baccon *Emilia-Margherita* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	809405	350 —	Baccon *Margherita* fu Luigi, vedova di Chiapusso Simeone, domiciliata in Susa (Torino).	Baccon *Emilia-Margherita*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	317349	1.575 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	177598	1.092 —	Piano *Serafina* fu Giambattista, moglie di Sommariva *Giuseppe*, domiciliata in Sestri Ponente (Genova), con vincolo dotale.	Piano *Maria-Orsolina-Serafina* fu Giambattista moglie di Sommariva *Nicolò-Giuseppe* dom. in Sestri Ponente (Genova), con vincolo dotale
Id.	392210	59,50	De *Cristoforo* Angelo-Raffaele di Pasquale, minore, sotto la p. p. del padre, domiciliato a Monteodorisio (Chieti).	De *Cristoforo* Angelo Raffaele, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	424587	350 —	De Castro Marta di Mosè, con usufr. vit. a Modigliani *Costanza* fu Angelo ved. di Franco Roberto domiciliata in Roma.	De Castro Marta di Mosè, con usufr. vit. a Modigliani *Aurelia-Benvenuta-Costanza* fu Angelo ecc. come contro.
Red. 3,50 %	375155	42 —	Lega Eugenia di *Eugenio-Antonio* moglie di Tucci Mario, dom. in Napoli, con usufr. vit. a favore di Lega *Eugenio*-Antonio fu *Antonio* dom. in Napoli.	Lega Eugenia di *Antonio-Giuseppe* moglie di Tucci Mario, dom. in Napoli, con usufr. vit. a favore di Lega *Antonio-Giuseppe* fu *Pietro* dom. in Napoli.
Id. Id.	88883 319695	364 — 350 —	Battistella Ines fu *Giacomo*, minore, sotto la tutela di Gosio Bartolomeo fu Giacomo, dom. a Roma.	Battistella Ines fu *Alfonso* ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	758621	87,50	Come la precedente.	Come la precedente.
Prestito Naz. 5 %	26574	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	22201	280 —	Bovio *Angiolina* fu Giacomo, moglie di Oberto Angelo dom. a Ciriè (Torino). Vincolate come dote della titolare.	Bovio *Angela-Rosa-Marianna-Sabina* fu Giacomo ecc., come contro.
Red. 3,50 %	26122	1.459,50	Giacobbe *Antonietta* di Rocco, ved. di Agnesi Carlo, dom. in Oneglia.	Giacobbe *Maria-Antonia* di Rocco ecc. come contro.
Id.	305943	287 —	Olmo *Guglielmo* di Luigi, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Rapallo.	Olmo *Aloisio-Guglielmo* di Luigi ecc. come contro.
Id. Id.	277710 428726	150,50 283,50	Beoletto *Valentina* fu Bernardo, ved. di Giacca Sebastiano, interdetta, sotto la tutela di Beoletto Teresa dom. in Villafalletto (Cuneo).	Beoletto *Maria-Teresa-Valentina* fu Bernardo ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	699940	70 —	Beoletto *Valentina* fu Bernardo, moglie di Giacca Sebastiano dom. in Piasco, con vincolo dotale.	Come sopra.
Id.	674327	385 —	Garbarino *Giovanni* fu Giacomo dom. in Torino, vincolato d'usufrutto a favore di Cardone Angiolina od Angela fu Giacomo, nubile.	Garbarino *Natalino-Lorenzo-Giovanni* fu Giacomo ecc. come contro.
Red. 3,50 %	441705	994 —	*Flaviani* Giuseppe fu Venanzio, dom. a New-Jork.	*Flaiani* Giuseppe fu Venanzo, dom. a New-Jork.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	72912	87,50	Querci Flora, Fanny ed Umberto fu Raffaello, minori, sotto la p. p. della madre Baldi *Cesella* fu Giocondo ved. Querci dom. a Pomarance (Pisa), con usufr. a favore di Baldi *Cesella* fu Giocondo ved. Querci.	Querci Flora, Fanny ed Umberto fu Raffaello, minori, sotto la p. p. della madre Baldi *Maria-Petronilla-Caritea-Cesella* fu Giocondo ved. Querci dom. a Pomarance (Pisa), con usufr. a favore di Baldi *Maria-Petronilla-Caritea-Cesella* fu Giocondo ved. Querci.
Id.	72911	87,50	Querci Flora fu Raffaello, minore, sotto la p. p. della madre Baldi *Cesella* fu Giocondo ved. Querci dom. a Pomarance (Pisa).	Querci Flora fu Raffaello, minore, sotto la p. p. della madre Baldi *Maria-Petronilla-Caritea-Cesella* fu Giocondo ved. Querci dom. a Pomarance (Pisa).
Cons. 3,50 %	215527	77 —	Copello *Luigia* fu Giacomo, minore, sotto la p. p. della madre Bozzo Anna di Gottardo, dom. in Chiavari (Genova).	Copello *Maria-Luigia-Maddalena* fu Giacomo ecc., come contro.
Id.	813734	994 —	Ginocchio *Elisa* fu Carlo, moglie di De Negri Camillo fu Antonio dom. a Novi Ligure (Alessandria) vincolata per dote.	Ginocchio *Giuseppina-Teresa* fu Carlo ecc., come contro.
Red. 3,50 %	218610	5.474 —	Fontani Massimo ed Aurelia fu Olinto, minori, sotto la p. p. della madre Bottazzi *Gisella* ved. Fontani dom. a Reggio Emilia.	Fontani Massimo ed Aurelia fu Olinto, minori, sotto la p. p. della madre Bottazzi *Adalgisa* ved. Fontani dom. a Reggio Emilia.
Cons. 3,50 %	461516	91 —	Bacchella *Ambrosina* fu Anacleto, nubile, dom. a Cergnago (Pavia).	Bacchella *Giuseppa* ecc. come contro.
Prestito Naz. 5 %	10792	90 —	Lunghini Primo, Secondo, Terziano, Angelina, Quinto ed Elsa fu Giuseppe, minori, sotto la p. p. della madre Bentivogli *Maria* fu *Luigi* ved. Lunghini dom. a S. Martino della Pontonara (Ferrara).	Lunghini Primo, Secondo, Terziano, Angelina, Quinto ed Elsa fu Giuseppe, minori, sotto la p. p. della madre Bentivogli *Maria-Adelaide* fu *Paolo*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % Id. Id.	588469 680443 686828	35 — 210 — 38,50	Armando *Luigi* fu Stefano dom. a Bordighera. Ipotecate per cauzione dovuta da Armando Antonietta fu Stefano, ved. Sottocorno Elia, quale contabile postale.	Armando *Pietro-Luigi-Ippolito* fu Stefano ecc. come contro.
Red. 3,50 %	345338	129,50	Prisinzano *Rosaria* fu Vincenzo, minore, sotto la p. p. della madre Sferrino Giuseppa ved. Prisinzano dom. a Castelbuono (Palermo).	Prisinzano *Maria-Rosaria* fu Vincenzo ecc. come contro.
Id.	131465	31,50	Cotugno *Oreste* di Nicola, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Moliterno (Potenza).	Cotugno *Guglielmo-Oreste* di Nicola ecc., come contro.
Id.	40131	52,50	*Leopoldo* Antonio fu Vito dom. a Potenza.	*Leopaldi* Antonio fu Vito, dom. a Potenza.
Id.	81536	210 —	Soricelli Angelica, Maria, Nicola e *Filiberto* fu Leopoldo, minori, sotto la p. p. della madre Montalto Nicolina ved. Soricelli dom. in S. Nazzaro Calvi (Benevento).	Soricelli Angelica, Maria, Nicola, ed *Emanuele-Filiberto* ecc. come contro.
Rend. 5 %	131006	275 —	Baggi Angelo fu Angelo, minore, sotto la tutela della sorella *Assunta* dom. in Bergamo.	Baggi Angelo fu Angelo, minore, sotto la tutela della sorella *Teresa* dom. in Bergamo.
Red. 3,50 %	244598	73,50	Evangelisti Emilia di *Italo*, nubile, dom. a Reggio Cal.	Evangelisti Emilia di *Everardo-Italo*, nubile, dom. a Reggio Calabria.
Rend. 5 %	35027	700 —	Klien Gladys fu *Alfredo-Rodolfo*, minore, sotto la p. p. della madre Sironi Cristina fu Enrico ved. Klien dom. a Milano.	Klien Gladys fu *Rodolfo* ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	54028	269,50	Tizzani *Vincenza*, Adelaide ed Amalia, fu Raffaele, minori, rappresentati dalla madre Carolina Gagliotta, Tizzani Vincenzo e Teresa, coniugi Artusio Enrico e Tizzani Concetta, Tizzani Luigi, Salvatore e Giuseppe nonchè Tizzani Angela, Rosina, Maria-Grazia, Maria-Giuseppa, Elisabetta e *Carolina* fu Ignazio, minori, sotto l'amministrazione della madre tutrice Cristina Lamagna e quest'ultima anche come erede di detto fu Ignazio Tizzani dom. in Napoli, con usufrutto a favore di Sacerdote Nicolò Luigi di Gennaro; per il sacro patrimonio del detto usufruttuario e per la celebrazione delle messe disposte dal fu Raffaele Tizzani.	Tizzani *Vincenza*, Adelaide ed Amalia fu Raffaele, minori, rappresentati dalla madre Carolina Gagliotta, Tizzani Vincenzo e Teresa, coniugi Artusio Enrico e Tizzani Concetta, Tizzani Luigi, Salvatore e Giuseppe nonchè Tizzani Angela, Rosina, Maria-Grazia, Maria-Giuseppa, Elisabetta e *Caterina*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % Id. Id.	37117 37121 37143	85 — 1.000 — 85 —	Serafini-Sauli Rosaria fu *Bartolo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Severina* o *Saveria* fu Ciro, dom. a Montesardo fraz. del comune di Alessano (Lecce).	Serafini-Sauli Rosaria fu *Bartolomeo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Maria-Saveria* ecc. come contro.
Id. Id.	37137 37125	90 — 25 —	Intestazione come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Saveria*.	Come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id.	37129 37133	80 — 80 —	*Sauli* Rosaria fu *Bartolo*, minore, ecc., come sopra, con usufr. a Motolese *Severina*.	*Serafini-Sauli* Rosaria fu *Bartolomeo*, minore, come sopra, con usufr. a Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id. Id. Id.	37118 37120 37126 37142	85 — 1.000 — 25 — 85 —	Serafini-Sauli Anna fu *Bartolo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Severina* o *Saveria* fu Ciro ved. Serafini-Sauli dom. in Montesardo fraz. di Alessano (Lecce).	Serafini-Sauli Anna fu *Bartolomeo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Maria-Saveria* ecc. come contro.
Id.	37138	90 —	Intestazione come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Saveria*.	Come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id.	37130 37134	80 — 80 —	*Sauli* Anna fu *Bartolo* come la precedente, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Saveria*.	*Serafini-Sauli* Anna fu *Bartolomeo* ecc. come la precedente, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id. Id. Id.	37119 37122 37127 37141	85 — 1.000 — 25 — 85 —	Serafini-Sauli Gaetano fu *Bartolo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Severina* o *Saveria* fu Ciro, ved. Serafini-Sauli dom. in Montesardo fraz. di Alessano (Lecce).	Serafini-Sauli Gaetano fu *Bartolomeo*, minore, sotto la p. p. della madre Motolese *Maria-Saveria*, ecc., come contro.
Id.	37139	90 —	Intestazione come sopra, con usufr. vit. alla stessa Motolese *Saveria*.	Come sopra con usufr. vit. alla stessa Motolese *Maria-Saveria*.
Id. Id.	37131 37135	80 — 80 —	*Sauli* Gaetana fu *Bartolo*, minore, ecc. come sopra, con usufr. vit. a Motolese *Saveria*.	*Serafini-Sauli* Gaetana fu *Bartolomeo*, minore, ecc., come sopra, con usufr. vit. a Motolese *Maria-Saveria*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, **ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(2493)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Volterra.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R.D.L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 26 gennaio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 febbraio 1937-XV, n. 32, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Volterra;

Veduto il proprio provvedimento in data 22 febbraio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 marzo 1937-XV, n. 53, col quale è nominato il commissario straordinario e il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria Amministrazione della Cassa di risparmio succitata;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa di risparmio di Volterra, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal 22 agosto 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2560)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 10
dal 16 al 31 maggio 1937-XV

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Belluno	Limana	B	—	1
Id.	Sedico	B	—	1
Campobasso	Collecroce	E	—	1
Catania	Randazzo	B	—	1
Fiume	Villa del Nevoso	B	—	1
Foggia	Lucera	B	1	—
Milano	Milano	B	1	—
Id.	Turbigo	B	—	1
Modena	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Napoli	Cicciano	B	—	1
Novara	Trecate	B	—	1
Id.	Borgomanero	B	2	—
Pavia	Mortara	B	—	1
Perugia	Trevi	B	—	1
Reggio Calabria	Taurianova	B	—	1
Roma	Tolfa	B	—	1
Salerno	Eboli	B	—	1
Vicenza	Enego	B	—	1
			4	15
	Carbonchio sintomatico			
Fiume	Castelnuovo	B	—	1
Roma	Mentana	B	—	1
Torino	San Mauro Torinese	B	—	1
			—	3
	Afta epizootica			
Alessandria	Fraconalto	B	2	—
Id.	Occimiano	B	1	—
Id.	Pontestura	B	2	—
Campobasso	Roccamandolfi	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Milano	Guardamiglio	B	1	—
Id.	Tribiano	B	—	1
Novara	Domodossola	B	1	—
Pavia	Castel D'Agogna	B	1	—
Id.	Scaldasole	B	1	—
Roma	Anguillara	B	1	—
Verona	Cerea	B	1	—
			11	3
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Cerrina	S	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	S	—	1
Id.	Massignano	S	3	2
Id.	Monsanpolo sul Tronto	S	—	1
Bolzano	Lana	S	—	1
Id.	Sesto	S	—	1
Cosenza	Acri	S	1	—
Id.	Lungro	S	1	—
Id.	San Martino di Finita	S	1	—
Id.	Torano Castello	S	1	—
Fiume	Abbazia	S	—	1
Id.	Fiume	S	—	3
Id.	Moschiena	S	—	2
Gorizia	Aidussina	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini.*			
Gorizia	Canale d'Isonzo	S	—	1
Id.	Caporetto	S	—	1
Id.	Comeno	S	—	1
Padova	Cittadella	S	—	1
Id.	Ospedaletto Euganeo	S	1	—
Perugia	Città di Castello	S	1	—
Id.	Magione	S	—	1
Pola	Pola	S	—	2
Reggio nell'Emilia	Rio Saliceto	S	—	1
Salerno	San Gregorio Magno	S	5	—
Teramo	Pineto	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	3
Trieste	Bucine	S	—	1
Id.	Sgonico	S	—	1
Udine	Bagnaria Arsa	S	—	1
Id.	Casacco	S	—	1
Id.	Zoppola	S	—	1
Verona	Bovolone	S	—	2
			14	33
	Peste e setticemia dei suini			
Alessandria	Casale Monferrato	S	—	3
Arezzo	Civitella in Val di Chiana	S	12	1
Id.	Cortona	S	1	—
Id.	Arezzo	S	1	—
Ascoli Piceno	Altidona	S	—	1
Bologna	Bologna	S	—	1
Bolzano	Bolzano	S	—	2
Campobasso	Larino	S	—	1
Id.	Isernia	S	—	1
Id.	Venafro	S	—	1
Cremona	Pandino	S	1	—
Cuneo	Saluzzo	S	—	1
Firenze	Firenze	S	1	—
Macerata	Macerata	S	—	1
Mantova	Bagnolo	S	2	—
Id.	Marcaria	S	3	—
Id.	Pegognaga	S	2	—
Id.	Sabbioneta	S	1	—
Id.	San Benedetto Po	S	2	—
Id.	San Martino	S	2	—
Id.	Virgilio	S	3	—
Milano	Triuggio	S	—	1
Modena	Nonantola	S	—	1
Napoli	Sessa Aurunca	S	—	1
Novara	Novara	S	3	—
Id.	Bellinzago Novarese	S	1	1
Id.	Casalino	S	1	—
Padova	Casale Scodosia	S	—	1
Id.	Montagnana	S	—	1
Id.	San Giorgio in Bosco	S	1	—
Id.	Trebaseleghe	S	1	—
Parma	Busseto	S	1	—
Id.	Sorbolo	S	—	1
Perugia	Marsciano	S	3	—
Id.	Perugia	S	—	1
Pesaro Urbino	Pergola	S	—	1
Pistoia	Serravalle Pistoia	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Luzzara	S	1	1
Id.	Vasalgrande	S	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Id.	Gualtieri	S	—	1
Id.	Novellara	S	—	1
Roma	Roma	S	5	—
Rovigo	Porto Tolle	S	1	—
Sassari	Bultei	S	—	3
Id.	Bono	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticemia dei suini			
Sassari	Thiesi	S	—	3
Siena	Castelnuovo Berardenga	S	1	—
Id.	Radicondoli	S	1	—
Trento	Folgaria	S	—	1
Id.	Trento	S	1	—
Treviso	Godega di Sant'Urbano	S		1
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
Verona	Roncà	S	—	1
Vicenza	Costabissara	S	—	4
Id.	Quinto Vicentino	S		4
			[illegible]	44
	Morva			
Benevento	Guardia Sanframondi	E	—	1
Genova	Genova	E	1	—
Lecce	San Cesario	E	—	1
Napoli	Napoli	E		—
Id.	Id.	E		—
Id.	Nola	E	—	1
				3
	Farcino criptococcico			
Agrigento	Agrigento	E	1	—
Id.	Aragona	E	2	
Bari	Andria	E	2	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Benevento	Amorosi	E	—	1
Caltanissetta	Mussomeli	E	1	—
Catania	Caltagirone	E	—	2
Id.	Mascali	E	—	1
Id.	Mascalucia	E	—	1
Imperia	Imperia	E	1	—
Id.	San Remo	E	1	—
Messina	San Fratello	E	—	1
Napoli	Agerola	E	2	1
Id.	Arzano	E	3	—
Id.	Aversa	E	4	—
Id.	Caivano	E	—	1
Id.	Camposano	E	1	1
Id.	Caserta	E	2	—
Id.	Casoria	E	2	2
Id.	Castellammare Stabia	E	1	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Fertilia	E	2	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Frignano	E	2	—
Id.	Giuliano in Campania	E	—	1
Id.	Gragnano	E	1	1
Id.	Marcianise	E	5	2
Id.	Napoli	E	43	—
Id.	Nola	E	2	—
Id.	Palma Campania	E	2	—
Id.	Parete	E	1	—
Id.	Pimonte	E	—	1
Id.	Pollena Trocchia	E	1	1
Id.	San Giorgio a Cremano	E	2	—
Id.	San Giuseppe Vesuviano	E	3	—
Id.	Santa Maria Capua Vetere	E	1	—
Id.	Sant'Anastasia	E	—	1
Id.	Sant'Antimo	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	8	2
Id.	Villa Literno	E	2	—
Id.	Albanova	E	2	—
Parma	Parma	E	1	—
Reggio di Calabria	Villa San Giovanni	E	1	—
	Segue: Farcino Criptococcico			
Salerno	Altavilla Silentina	E	1	—
Id.	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	1	2
Id.	Salerno	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Trapani	Calatafimi	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	2
			11.	25
	Rabbia			
Ancona	Iesi	Can	—	1
Id.	Ancona	Can	—	2
Chieti	Vasto	Can	1	—
Frosinone	Anagni	Can	—	1
Imperia	Ventimiglia	Can	2	—
Id.	Imperia	Can	1	—
Napoli	Acerra	Can	—	2
Id.	Arzano	Can	—	3
Id.	Aversa	Can	—	4
Id.	Bacoli	Can	—	1
Id.	Fertilia	Can	—	1
Id.	Gragnano	Can	—	2
Id.	Mignano	Can	—	2
Id.	Mondragone	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	20
Id.	Portici	Can	—	2
Id.	Sant'Anastasia	Can	—	3
Id.	Scisciano	Can	—	2
Treviso	Meduna di Livenza	Can	1	—
			5	47
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	—	10
Aquila degli Abruzzi	Aquila degli Abruzzi	O	1	—
Id.	Ateleta	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Campobasso	Montenero Valcocchiara	O	—	2
Id.	San Massimo	O	—	4
Ferrara	Ferrara	E	—	1
Firenze	Sesto	O	—	1
Frosinone	Amaseno	O	2	—
Id.	Casalattico	O	10	—
Imperia	San Remo	E	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Gualdo Tadino	O	1	—
Id.	Perugia	O	2	1
Pesaro Urbino	Apecchio	O	3	1
Id.	Piobbico	O	5	—
Rieti	Configni	O	1	—
Id.	Labro	O	10	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Id.	Petrella Salto	O	1	—
Roma	Marino	O	1	1
Id.	Roma	O	3	2
Salerno	Buccino	O	—	1
Id.	Contursi	O	1	—
Id.	Postiglione	O	1	—
Id.	Sala Consilina	O	1	—
Id.	Sanza	O	7	—
Id.	Sicignano degli Alburni	O	4	—
			59	24
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Agrigento	Licata	O	1	—
Id.	Santo Stefano Quisquina	O	2	—
Brindisi	Francavilla Fontana	O	2	—
Catania	Vizzini	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Roma	Roma	O	3	—
Trapani	Trapani	O	—	1
			8	2
Aborto Epizootico.				
Alessandria	Capriata d'Orba	B	—	1
Id.	Murisengo	B	—	3
Id.	Adalengo Grande	B	—	3
Belluno	Lozzo Cadore	B	—	1
Bologna	Crevalcore	B	3	—
Id.	Granarolo Emilia	B	1	—
Id.	Azzano Emilia	B	3	—
Id.	Baricella	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	1	—
Id.	Imola	B	3	—
Id.	Borgo Panigale	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	1
Bolzano	Merano	B	1	—
Id.	Ultimo	B	1	—
Cremona	Gussola	B	1	—
Id.	Palvareto	B	—	1
Id.	Pessina Cremonese	B	—	1
Id.	Pieve San Giacomo	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	2
Id.	Id.	Cap	—	1
Id.	Formignana	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Riccione	B	1	—
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Littoria	Terracina	B	—	1
Lucca	Borgo a Mozzano	B	—	1
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Briona	B	2	—
Id.	Oleggio	B	—	2
Id.	Piedimulera	B	2	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Vanzone San Carlo	B	2	—
Padova	Ponso	B	—	1
Parma	Felino	B	1	—
Id.	Mezzana	B	1	—
Ravenna	Lugo	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	B	1	—
Id.	Campegine	B	2	—
Id.	Albinea	B	6	—
Id.	Gualtieri	B	1	—
Id.	Castelnuovo Monti	B	1	—
Roma	Roma	B	7	1
Rovigo	Loreo	B	1	—
Id.	Porto Viro	B	1	—
Siena	Buonconvento	B	—	1
Id.	San Gimignano	B	—	1
Sondrio	Teglio	B	3	—
Trieste	Ronchi dei Legionari	B	1	—
Udine	Fiume Veneto	B	1	—
Id.	Porcia	B	1	—
Id.	Pordenone	B	1	—
Id.	Pravisdomini	B	1	—
Id.	Tolmezzo	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Cona	B	1	—
Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Torre di Rosto	B	2	—
			39	23

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Tubercolosi bovina				
Bari	Andria	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	—	3
Bergamo	Caravaggio	B	—	1
Modena	Castelfranco Emilia	B	—	2
Id.	Fiorano Modenese	B	—	2
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Modena	B	—	2
Id.	San Cesario sul Panaro	B	—	1
Roma	Civitavecchia	B	3	—
Id.	Roma	B	—	1
			4	13
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	Amandola	B	2	—
Teramo	Teramo	B	—	1
Vicenza	Arsiero	B	—	1
			4	2
Colera dei polli.				
Campobasso	Larino	P	1	—
Padova	San Martino di Lupari	P	—	1
Udine	Fagagna	P	—	1
			[illegible]	2
Setticemia emorragica dei bovini.				
Rovigo	Calto	B	—	1
Id.	Occhiobello	B	—	1
			—	2
Barbone bufalino				
Salerno	Battipaglia	Buf	1	3
Id.	Capaccio	Buf	—	1
Id.	Eboli	Buf	—	2
Id.	Montecorvino Rovella	Buf	—	1
Id.	Pontecagnano	Buf	—	1
			1	8

RIEPILOGO

dal 16 maggio al 31 detto 1937-XV - N. 10.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	16	18	19
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	7	11	14
4	Malrossino dei suini	15	32	47
5	Peste e setticemia dei suini	30	56	99
6	Morva	5	6	6
7	Farcino criptococcico	12	50	138
8	Rabbia	6	19	52
9	Rogna	12	28	83
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	6	10
11	Aborto epizootico	22	59	62
12	Tubercolosi bovina	5	10	17
13		3	3	4
14	Colera dei polli	3	3	3
15	Setticemia emorragica dei bovini	1	2	2
16	Barbone bufalino	1	5	9

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(2245)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 15 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale civile della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1435, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, e più particolarmente l'art. 11, per quanto riguarda il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi che vengono banditi non oltre il 31 dicembre 1939, e l'art. 12 di esso;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 21135 del 4 giugno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 15 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile della Regia aeronautica (gruppo *C* - Grado 13°).

Art. 2.

Al predetto concorso possono partecipare i giovani che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Per l'ammissione è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: diploma di licenza complementare, o ginnasiale; o del corso inferiore degli istituti tecnici; o del corso inferiore degli istituti magistrali, o delle scuole secondarie di avviamento al lavoro; o della licenza tecnica secondo il vecchio o il nuovo ordinamento.

Le donne sono escluse dal concorso, fatta eccezione per le vedove, nonchè per le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile della Regia aeronautica deceduto in incidente di volo.

Sono esclusi inoltre dal concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità dei precedenti esami per l'ammissione alla carriera d'ordine della Regia aeronautica.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane e nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure che siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-1918, ovvero abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935-XIII (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936-XIV, n. 2111), i decorati di medaglia al valor militare e coloro che abbiano conseguito una promozione per merito di guerra.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di età di anni 30, eventualmente aumentato in conformità del precedente comma, è aumentato altresì di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'estero possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare — oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma — le loro complete generalità, nonchè indicare la abituale residenza nel Regno) salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro preciso recapito;

b) elencare i documenti annessi alla domanda;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza presso enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa Italiana e dell'Egeo.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal podestà; oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (debitamente legalizzato);

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza. La firma del podestà deve essere vidimata dal prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare militare, per coloro che abbiano prestato servizio militare, (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso (confermato dal commissario di leva), o, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune di nascita.

I candidati ex combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio militare, anche — ove del caso — la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Le vedove, le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile della Regia Aeronautica deceduto in incidente di volo, dovranno accennare nella domanda a tale circostanza, precisando la data del decesso e il grado rivestito dal defunto, nonchè esibire un certificato del podestà, debitamente legalizzato, attestante il grado di parentela col defunto e, nei riguardi delle sorelle nubili, tale qualità.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

6° diploma originale del titolo di studio o copia del diploma stesso autenticata da notaio, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo medesimo, rilasciato dal capo dell'Istituto in cui esso è stato conseguito, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, con i diplomi originali.

I certificati rilasciati dai capi di istituti di scuola media dovranno essere vistati dal provveditore agli studi competente;

7° stato di famiglia, debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dall'esibizione del predetto documento; dovranno però accennare nella domanda a tale loro qualità;

8° certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o in sua vece dal Segretario amministrativo o da un vice segretario, ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Gli iscritti al Gruppo universitario fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili, dovranno esibire il relativo certificato in carta legale.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei vice segretari del Partito stesso solo nel caso si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9° certificato medico, in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno invece un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria da cui risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia di data recente con la firma autenticata da notaio, o dal podestà debitamente legalizzata. Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia; dovrà però nella domanda accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che lo ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

11° altri documenti, in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934 n. 1176. Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito, per la causa fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei vice segretari attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai iscritti nel distretto notarile di Roma e Velletri.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7 e 9. Essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

I sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale rilasciato dal Comando da cui dipendono comprovante la predetta loro qualità militare.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3 ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo o della qualità del servizio medesimo.

Analogo certificato dovranno produrre i dipendenti statali non di ruolo che contino due anni di servizio ininterrotto alla data del 4 febbraio 1937-XV, perchè possano aspirare alla riserva dei posti ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate da tutti i documenti richiesti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui al n. 8, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e i candidati ammessi riceveranno comunicazione in tempo utile, del luogo e dell'ora stabiliti per gli esami, che si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno conferiti:

1° Sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra, o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

2° Nella misura di un decimo dei posti messi a concorso al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, che alla data del 4 febbraio 1937-XV presti ininterrotto servizio da almeno due anni

presso le Amministrazioni statali, eccetto quelle ferroviarie, con funzioni proprie nel ruolo d'ordine ai sensi dell'art. 12 del Regio decreto-legge 14 febbraio 1937-XV, n. 100 e che consegua l'idoneità.

3° Per la metà dei rimanenti posti ai candidati dichiarati idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione della predetta quota agli ex combattenti e ai fascisti).

I posti che restano disponibili nelle quote riservate ai sensi dei numeri 1 e 3 del presente bando, sono portati in aumento della aliquota di un decimo riservata al personale non di ruolo, di cui al precedente n. 2, in modo che l'aliquota medesima non si elevi ad oltre il quinto dei posti messi a concorso.

4° Per l'altra metà, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°, presidente;

un professore di Regia scuola media di 2° grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 13.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione, di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 terzo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 14.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile di L. 403,92 (*a*) lordo, in relazione al R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse eventualmente già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: VALLE.

ESAME DI CONCORSO PER ALUNNO D'ORDINE IN PROVA.

Prove scritte.

1. Componimento italiano (da servire anche come prova di calligrafia).
2. Problema di aritmetica (nozioni generali).
3. Prova di dattilografia.

Prove orali.

1. Nozioni sull'ordinamento amministrativo o corporativo dello Stato.
2. Nozioni sulla storia d'Italia dal 1815 in poi.
3. Nozioni di geografia in generale e dell'Italia in particolare.
4. Nozioni elementari di statistica.
5. Aritmetica.

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: VALLE.

(2543)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Esaminati gli atti relativi al concorso per n. 2 posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1935, bandito con decreto prefettizio n. 1245 del 31 dicembre 1935, espletatosi per disposizione dell'on. Ministero dell'interno presso la Regia prefettura di Foggia;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 55 del R. decreto n. 281 dell'11 marzo 1935;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti a n. 2 posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1935, che qui di seguito integralmente si trascrive:

1° Innocente Francesco fu Salvatore . . con punti 46/34
2° Polimeno Antonio di Leonardo . . » 42/23
3° Pellegrino Marcellino di Francesco . . » 41/82
4° Donateo Antonio fu Giuseppe . . » 39/82
5° Ferramosca Luigi fu Luca . . » 39
6° Ferrari Alberto di Alessandro . . » 38/93

Lecce, addì 16 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto prefettizio n. 1245 del 31 dicembre 1935, col quale venne bandito il concorso a n. 2 posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1935;

Visto il decreto prefettizio pari numero e data del presente col quale si approva la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze per le diverse sedi indicate dai concorrenti nelle relative domande;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso, per la sede a fianco a ciascuno di essi indicata:

Innocente Francesco fu Salvatore - Cannole.
Polimeno Antonio di Leonardo - Minervino.

Lecce, addì 16 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(2552)

(*a*) Elevato a L. 436,23 per effetto del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.